



CMS Tax Alert Italia

Trasmissione modelli Intrastat: cambiano le regole dal 1° gennaio 2018

in LinkedIn
LN Law-Now
RZ RegZone

L'Agenzia delle Entrate, di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, ha emanato il Provvedimento n. 194409 del 25.09.2017; ad esso ha fatto seguito la nota Agenzia delle Dogane n. 110586 del 9.10.2017 che ne riassume il contenuto e gli effetti.

Il Provvedimento introduce misure di semplificazione in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. modelli "**Intrastat**"). Le misure di semplificazione si applicano agli elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrente dal mese di **gennaio 2018** e sottintendono un duplice obiettivo: evitare duplicazioni di adempimenti comunicativi a carico dei soggetti IVA e ridurre – nel rispetto della normativa UE – le informazioni fiscali e statistiche da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.

Di seguito vengono sinteticamente illustrate le novità maggiormente significative.

1. OPERAZIONI LATO PASSIVO: Acquisti di beni (Modello INTRA *2bis*) – Acquisti di servizi (Modello INTRA *2quater*)

- **abolizione** dei modelli Intrastat su base **trimestrale** relativi agli acquisti di beni e servizi;
- valenza **esclusivamente statistica** dei modelli Intrastat su base **mensile**;
- **innalzamento delle soglie** oltre le quali diviene obbligatoria la comunicazione delle operazioni passive con periodicità mensile (ancorché ai soli fini statistici). Le precedenti soglie, infatti, passano da 50.000 euro a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni, e da 50.000 euro a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi. Al di sotto di dette soglie, quindi, non sarà più previsto alcun adempimento ai fini Intrastat, né su base mensile né su base trimestrale. L'obbligo di comunicazione sarà assolto con la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

2. OPERAZIONI LATO ATTIVO: Cessioni di beni (Modello INTRA *1bis*) – Prestazioni di servizi (Modello INTRA *1quater*)

- **mantenimento** a 50.000 euro della soglia trimestrale oltre la quale diviene obbligatoria la comunicazione delle operazioni con periodicità mensile, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi;
- **innalzamento** a 100.000 euro della soglia trimestrale oltre la quale diviene obbligatoria la comunicazione delle cessioni intracomunitarie di beni anche ai fini statistici^[1].

Permane l'obbligo di comunicare le operazioni con periodicità trimestrale in caso di mancato superamento della soglia di 50.000 euro. Il superamento della soglia determina la presentazione della comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata.

3. CODICE SERVIZIO: Acquisti di servizi (Modello INTRA *2quater*) - Prestazione di servizi (Modello INTRA *1quater*)

- **semplificazione** della compilazione del campo "Codice Servizio", attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. Il passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre comporterà una riduzione di circa il 50% dei codici da selezionare.

4. VERIFICA DELLE SOGLIE

- La verifica in ordine al superamento della soglia deve essere effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Ciò in quanto le soglie operano in maniera indipendente e il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.

Ad esempio, laddove nel corso di un trimestre un soggetto passivo realizzi acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, riceva servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente (ai soli fini statistici) l'elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non anche quello dei servizi intracomunitari ricevuti.

^[1] Permane comunque la facoltà di comunicare dette operazioni da parte dei soggetti che non raggiungono tale soglia.

Guido Zavadini
Partner

guido.zavadini@cms-aacs.com

Vittoria Segre
Senior Associate

vittoria.segre@cms-aacs.com

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale. La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.

The views and opinions expressed in CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter are meant to stimulate thought and discussion. They relate to circumstances prevailing at the date of its original publication and may not have been updated to reflect subsequent developments. CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter does not intend to constitute legal or professional advice. CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter is CMS property.

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

Uffici CMS: Aberdeen, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bogotá, Bratislava, Bristol, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Casablanca, Città del Messico, Colonia, Dubai, Duesseldorf, Edimburgo, Francoforte, Funchal, Ginevra, Glasgow, Hong Kong, Istanbul, Kiev, Lima, Lione, Lipsia, Lisbona, Londra, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Manchester, Medellín, Milano, Monaco, Mosca, Muscat, Parigi, Pechino, Podgorica, Praga, Reading, Rio de Janeiro, Roma, Santiago del Cile, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Siviglia, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Teheran, Tirana, Utrecht, Varsavia, Vienna, Zagabria e Zurigo.

Se non desiderate ricevere in futuro questa email [Cliccare qui](#)
If you do not wish to receive any future e-mails [Click here](#)